



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 157 del 7 Settembre 2017**

**OGGETTO: Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Spinea (VE)**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

**PREMESSE**

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando indicazioni metodologiche e procedurali.

La Commissione VAS si è riunita in data 7 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 5 settembre 2017 prot. n.370801;



**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Spinea con nota pec del 10.05.17 assunta al prot. reg. al n.182083 del 10.05.17:

- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Elenco enti competenti in materia ambientale cui è stato chiesto parere;
- Cartografia di riferimento;
- Rapporto di Piano.

E con nota del 10.07.17 assunta al prot. reg. al n.283337 del 10.07.17:

- Parere n.18252 dell'8.06.17 dell'ARPAV;
- Parere n.17778 del 5.06.17 della Soprintendenza archeologica;
- Parere n.18636 del 12.06.17 del Consiglio di Bacino.

**L'UO Commissioni VAS VINCA NUVV**, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria in data 7 settembre 2017, dalla quale emerge come la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi del Piano in oggetto, evidenzia la sostenibilità e la coerenza rispetto alle criticità ed emergenze ambientali individuate. In particolare è stata svolta un'analisi delle componenti ambientali (obiettivi-criticità/emergenze) mediante la quale ciascun potenziale obiettivo è stato confrontato con gli elementi di criticità e con quelli da tutelare individuati in questa prima fase di studio, che verrà implementata in fase di Rapporto Ambientale. La classificazione degli effetti è stata sinteticamente descritta prendendo in considerazione le problematiche emergenti dall'analisi preliminare del territorio.

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

#### LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Rapporto Ambientale del PUMS in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. devono essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni delle Autorità Ambientali consultate;
3. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornati in particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, individuando eventuali misure di mitigazione e/o compensazioni;
4. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi agli effetti cumulativi generati dal PUMS interferenti sulle matrici ambientali quali: suolo, traffico e relative emissioni (atmosferiche e rumore) e agli effetti sulla salute umana;
5. devono essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche a seguito di intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici;
6. deve essere verificato il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. 2299/2014;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



7. il Rapporto Ambientale deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto;
8. in fase di predisposizione il Rapporto Ambientale dovrà contenere le indicazioni per l'attuazione del monitoraggio, funzionale a verificare la capacità del piano, nella sua fase di attuazione, di fornire il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuando eventuali necessità di riorientamento delle previsioni qualora si rivelasse necessario. Il monitoraggio deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati anche, laddove necessario, sulla base dell'adozione di misure correttive. Il piano di monitoraggio dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: scala territoriale, obiettivi, modalità e strumenti di attuazione, tempi, attori coinvolti, interazioni, coordinamento e sinergie con altre azioni di monitoraggio eventualmente in essere.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 3 pagine